

***Causa Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italia – Prima Sezione – sentenza 31 maggio 2007 (ricorso n. 26740/02)***

(constata la violazione dell'art. 14 in combinazione con l'art. 11 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di riunione e associazione e al divieto di discriminazione, in relazione a legge regionale che prevede l'obbligo, per i candidati a funzioni pubbliche, di dichiarare l'eventuale appartenenza ad associazioni massoniche o, comunque, segrete. La violazione sussiste perché la differenza di trattamento derivante da tale legge tra membri di associazioni massoniche o segrete e membri delle altre associazioni è priva di oggettiva e ragionevole giustificazione)

**Fatto.** Ricorso promosso per violazione dell'art. 14 (*divieto di discriminazione*) in combinato disposto con l'art. 11 (*libertà di riunione e di associazione*), dell'art. 11, e dell'art 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) CEDU. Il ricorrente, membro di una associazione massonica, contestava il carattere discriminatorio e restrittivo della libertà di associazione di una legge della Regione Friuli Venezia Giulia che stabiliva l'obbligo per i candidati alla nomina nei Consigli di amministrazione di società a partecipazione regionale, degli enti regionali e nei Comitati di nomina regionale, di dichiarare l'eventuale appartenenza ad una associazione massonica o segreta, pena l'esclusione della candidatura.

**Diritto.** La Corte, dopo aver chiarito che la disposizione contenuta nell'art. 14 completa le altre disposizioni normative contenute nella Convenzione e nei Protocolli, avendo la funzione di assicurare il godimento di tutti gli altri diritti e libertà che la carta garantisce, ha affermato che una disposizione è discriminatoria allorquando difetta di una giustificazione oggettiva e ragionevole. Infatti, la norma di cui all'art. 14 è violata ove venga meno il rapporto di ragionevolezza e proporzionalità che deve esistere tra scopo perseguito e mezzi impiegati.

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato che, sebbene la disposizione della legge regionale sopra citata sia volta a perseguire il fine legittimo di tutelare la sicurezza nazionale e la difesa dell'ordine, essa discrimina ingiustificatamente le associazioni massoniche rispetto alle altre associazioni a carattere non segreto, per le quali potrebbe comunque porsi un problema di sicurezza nazionale e di difesa dell'ordine.

La Corte ha pertanto constatato la violazione dell'art. 14, in combinato disposto con l'art. 11, anche in ragione della mancanza di valide argomentazioni difensive da parte del Governo sul carattere ragionevole e proporzionato della disparità di trattamento tra associazioni.